

Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta del 11 luglio 2006 n. 2158

“Direttive in materia di miniere e cave. Determinazione delle tariffe di cui al 3° e 4° comma dell'art. 1 della l.r. 25 febbraio 2005, n. 7”. (BUR n. 70 del 08/08/006).

L'Assessore alle Politiche della Mobilità e le Infrastrutture Renato Chisso, riferisce quanto segue.

In relazione all'attività di cava, l'art. 20 della L.R. 07.09.1982, n. 44, al 1° comma stabilisce che *"fra il richiedente l'autorizzazione o la concessione e il Comune o i Comuni interessati viene stipulata una convenzione, con la quale il richiedente stesso si impegna a versare in unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno al Comune o ai Comuni interessati, a titolo di contributo sulla spesa necessaria per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell'area, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica regionale per le attività di cava di cui all'art. 39"*.

Le tariffe attualmente in vigore sono state fissate con deliberazione della Giunta Regionale n. 4606 del 05.09.1995 mentre lo schema della convenzione, prevista all'art. 20, è stato approvato con D.G.R. n. 2734 del 29.07.1997.

La successiva L.R. 25.02.2005, n. 7, al 3° comma dell'art. 1, stabilisce che per le miniere di minerali solidi *"i concessionari debbono versare in un'unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno ai comuni interessati, a titolo di contributo sulle spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell'area, una somma commisurata al tipo e alle quantità di minerale estratto nell'anno, in conformità agli importi stabiliti dalla Giunta regionale sentita la Commissione tecnica regionale attività estrattive (C.T.R.A.E.) di cui all'articolo 39 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 [...] e tenuto conto delle somme versate nell'anno a titolo di canone di concessione e imposte regionali sulle concessioni demaniali"*. Inoltre al 4° comma dell'art. 1 della citata norma viene stabilito che *"ai materiali associati, di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, appartenenti alla seconda categoria di cui all'articolo 2 del medesimo regio decreto, estratti con i lavori di coltivazione mineraria e non utilizzati per la ricomposizione, si applica il contributo di cui all'articolo 20, primo comma, della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni con le modalità ivi previste"*.

A tal proposito è stata quindi sentita la C.T.R.A.E. che nella seduta del 07.07.2005 ha deliberato di proporre alla Giunta Regionale la determinazione delle tariffe del contributo relativo al minerale utile di miniera di cui al comma 3 dell'art. 1 della L.R. 7/2005 stabilendo in via di indirizzo, dei valori in sintonia con il contributo dovuto per i materiali di cava aventi caratterizzazione simile a quella dei materiali di scarto, scopertura e associati rinvenibili praticamente in via generale nelle miniere del Veneto.

La C.T.R.A.E. ha altresì consultivamente indicato degli aumenti al contributo per i materiali di cava e quindi correlativamente adeguato a questi la proposta di contributo per i materiali utili di miniera.

Al riguardo non sono stati ad oggi conclusi gli incontri con le categorie interessate per le definizioni delle nuove tariffe di cava e occorre tuttavia rendere operativo da un lato il criterio proposto dalla C.T.R.A.E. e dall'altro lato le statuizioni di cui alla l.r. 25.02.2005, n. 7 in materia di miniere.

In sede di prima applicazione ed in attesa della definizione degli adeguamenti del contributo già stabilito per le cave con D.G.R. n. 4606 del 1995, si ritiene di dover definire il contributo dovuto ai Comuni per i minerali utili con quelli per i materiali normalmente associati ai medesimi, stante

anche le riscontrate difficoltà di distinguere le quantità dei due tipi di materiale, in sintonia con l'indirizzo assunto dalla C.T.R.A.E. e precedentemente evidenziato.

Risulta, inoltre, necessario che l'introduzione delle tariffe per le miniere di cui al comma 3 dell'art. 1 della L.R. 7/2005 abbia decorrenza dal 02.03.2005, data di entrata in vigore della medesima legge. Il contributo per il materiale associato di miniera avverrà con l'applicazione della tariffa stabilita per il corrispondente materiale di cava dalla D.G.R. 4606/1995.

Analogamente anche per i cantieri minerari risulta necessario stabilire che in adempimento alle statuizioni di cui alla L.R. 7/2005, art. 1, comma 6, la Direzione Regionale competente in materia di miniere determini con proprio decreto, aggiornandolo ove necessario, l'ammontare del deposito cauzionale ed eventuali adeguamenti, tenuto conto anche delle varianti al cantiere eventualmente prescritte.

Ciò posto, vengono viste e fatte proprie sia le indicazioni della C.T.R.A.E. sia le proposte della Direzione Regionale Geologia e Attività Estrattive in merito all'applicazione delle tariffe di cui all'art. 1 della L.R. 07/2005 che le indicazioni di indirizzo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni;

VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 09.04.1959, n. 128 ed il D.Lgs. n. 624/1996;

VISTA la L.R. 25.02.2005, n. 7, art. 1;

VISTE le DD.GG.RR. n. 4606 del 05.09.1995 e n. 2734 del 29.7.1997;

VISTA la D.G.R. n. 781 del 26.03.2004 e le DD.GG.RR. nn. 256 e 257 del 04.02.2005;

VISTI gli atti d'ufficio e quanto in premessa evidenziato;

VISTA la tabella dei parametri minimi da utilizzare per stabilire l'entità del deposito cauzionale di cui all'art. 18 della L.R. 44/1982 portata all'attenzione della C.T.R.A.E. in data 06.06.2002;]

delibera

PER LE MINIERE DI MINERALI SOLIDI

1) di determinare con decorrenza dal 02.03.2005, data di entrata in vigore della L.R. 7/2005, la tariffa di cui all'art. 1, comma 3, della L.R. 25.02.2005, n. 7, secondo gli importi indicati nella tabella seguente:

MINERALI UTILI DI MINIERA	Tariffa [€/mc] dal 02/03/2005
<i>Caolino, bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà</i>	<i>0,36</i>

superiore a 1650 °C; Minerali di bario; Marna da cemento; Sali magnesiaci; ogni altro minerale solido.	
--	--

2) di stabilire che il materiale associato al minerale di miniera, dal 02.03.2005 è soggetto al contributo di cui all'art. 1 della l.r. n. 7/2005, secondo la tariffa già stabilita dalla D.G.R. n. 4606 del 05.09.1995 e riportata nella tabella seguente per le tipologie di materiale normalmente associato e corrispondente a quello di cava.

<i>MATERIALI ASSOCIATI ASSIMILABILI IN VIA GENERALE AI SEGUENTI MATERIALI DI CAVA</i>	<i>Tariffa [€/mc] dal 02/03/2005</i>
<i>Calcari per cemento, per calce, per industria, quarzo, quarzite, marmorino, gesso, sabbia silicea e terre da fonderia, argilla ferrifera e materiali vulcanici, calcari per granulati, calcari per costruzioni</i>	0,36

3) in sede di prima applicazione il contributo dovuto ai Comuni ai sensi dei commi 3) e 4) dell'art. 1 della l.r. n. 7/2005 per l'anno 2005 verrà versato entro il 31.08.2006 al Comune o ai Comuni interessati. La comunicazione di versamento, da inviare a Comune, Provincia e Regione, sarà correlata da una relazione di calcolo, a firma della ditta concessionaria e del "direttore responsabile", in merito ai volumi di minerale utile e di materiale associato estratti e portati all'esterno del cantiere minerario;

4) di stabilire che in relazione all'applicazione dei contributi di cui ai precedenti punti 1) e 2), si devono osservare i seguenti criteri:

a) i volumi sia del minerale utile (espressamente autorizzato alla coltivazione) che del materiale associato (estratto in via derivata) vanno calcolati "a giacimento". Vanno conteggiati solo i volumi estratti ed asportati dal cantiere di miniera e non utilizzati per la ricomposizione ambientale del sito;

b) il materiale associato al giacimento così come individuato dal progetto autorizzato (materiale di scopertura, di scarto, trovanti, intrusioni, lenti ed affioramenti di altre formazioni geologiche, materiali assimilabili ai materiali di cava, ecc.) estratto ed asportato dal cantiere di miniera a cielo aperto e non utilizzato per la ricomposizione ambientale del sito è parimenti soggetto al contributo per l'importo corrispondente alla tipologia del materiale come riportato nella tabella di cui al punto 2);

c) di stabilire che per le concessioni minerarie di minerali solidi resta comunque dovuto il versamento del canone minerario comprensivo della tassa di registro fino a nuova e diversa determinazione;

5) di stabilire che, in adempimento alle statuizioni di cui alla L.R. 7/2005, art. 1, comma 6, la Direzione Regionale competente in materia di miniere determinerà entro il 31.12.2006, con propri decreti, l'ammontare del deposito cauzionale per le concessioni minerarie in essere e per i relativi cantieri di miniera, ovvero li aggiornerà adeguandoli.

6) di stabilire e prescrivere in via generale ad integrazione e per tutte le autorizzazioni di cava e concessioni di miniera l'obbligo di apporre, entro il 31.12.2006, ad ogni accesso dei relativi cantieri un cartello identificativo delle dimensioni minime di m 1 x m 1 conformato agli schemi riportati negli allegati A e B al presente provvedimento.

7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. del Veneto.

Allegato A: *omissis*

[Allegato B](#)